

(N. 2561)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. 2677)

d'iniziativa dei deputati **TRABUCCHI e BIAGIONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 MARZO 1958

Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai Comuni e dalle Provincie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai funzionari medici, veterinari e chimici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, agli ufficiali sanitari, ai veterinari comunali ed ai medici ed ai chimici preposti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, anche quando sia loro vietato per disposizione legislativa o regolamentare l'esercizio della libera professione, è consentito — purchè non in pregiudizio dell'adempimento dei compiti di ufficio e come attività marginale — effettuare indagini, accertamenti ed operazio-

ni a carattere sanitario, connessi con i compiti stessi ed il rilascio di certificati su richiesta e nell'interesse di enti o di privati.

Le prestazioni sopra considerate sono distinte in due categorie: la prima comprende quelle a cui è previsto debba seguire un atto od un provvedimento da parte dell'Autorità competente, la seconda tutte le altre prestazioni o pareri.

Art. 2.

Il compenso delle prestazioni considerate nel precedente articolo è a carico dei richiedenti e viene versato all'Amministrazione competente, che ne tiene speciale contabilità.

Sull'ammontare versato è devoluto il 25 per cento alle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono, per il miglioramento dei servizi sanitari ed il restante al personale cui è consentito l'espletamento delle attività previste nel precedente articolo.

Con decreto dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono ripartite le prestazioni tra le due categorie, viene stabilito lo ammontare dei singoli compensi con i limiti dei proventi rispetto all'ammontare annuo dello stipendio per le prestazioni della prima categoria, e sono fissate le modalità della riscossione e della ripartizione delle somme tra il personale di cui al precedente comma e quello che abbia con esso collaborato.

Art. 3.

Dei proventi destinati al personale un terzo è versato alla Cassa di colleganza, che è istituita in Roma alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il fine di integrare e perequare, secondo criteri da stabilirsi con decreti dell'Alto

Commissario, i proventi del personale delle singole categorie interessate.

Art. 4.

A decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui al terzo comma dell'articolo 2, sono abrogati gli articoli 42, 43, 61, 62, 88, e 89 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 7, 9, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, le disposizioni della legge 26 settembre 1954, n. 869, per la parte relativa ai medici ed ai veterinari provinciali, ferme restando le disposizioni relative agli agenti di sanità ivi previste, nonchè ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 31 luglio 1958.